



Detrazioni d'imposta 2007: la dichiarazione del lavoratore

Il lavoratore, per poter beneficiare delle detrazioni d'imposta, è tenuto a presentare apposita dichiarazione al proprio datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007 (nuovi testi degli articoli 12 e 13 del Tuir), il legislatore ha disposto la reintroduzione delle detrazioni d'imposta, per carichi di famiglia e per il reddito da lavoro, abrogando le deduzioni in vigore fino al 31 dicembre 2006 (si veda *Guida al Lavoro* n. 2/2007, pag. 5).

L'assegnazione delle detrazioni

I lavoratori dipendenti e i soggetti percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente (ai quali si applicano le modalità di tassazione dei dipendenti) per poter godere delle detrazioni d'imposta in sede di determinazione del reddito (busta paga ovvero corresponsione compenso al collaboratore o soggetto con reddito assimilato) sono tenuti, a norma dell'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica n. 600/1973 e successive modificazioni, a dichiarare al proprio datore di lavoro, sostituto d'imposta, di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Le detrazioni per i non residenti

Il comma 1324 della legge finanziaria 2007 (pubblicata sul *Supplemento Ordinario* n. 244 alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299) ha stabilito che per i soggetti non residenti (in via generale esclusi dal beneficio), le detrazioni per carichi di famiglia spettano, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino con idonea documentazione (da individuarsi con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri de-

ducibili, a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la predetta documentazione può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Dal 1° gennaio 2007 risulta quindi abrogato l'art. 21, comma 6-bis, Dl n. 269/2003 (legge n. 326/2003) che prevedeva che per concedere le deduzioni per i figli a carico di cittadini extracomunitari occorre che questi consegnassero al sostituto d'imposta lo stato di famiglia rilasciato dal comune (se detti figli sono iscritti nella relativa anagrafe) ovvero l'equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

La dichiarazione

Nelle pagine seguenti proponiamo un fac-simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore per godere delle detrazioni. **G.B.**



**Detrazioni d'imposta (artt. 12 e 13, Dpr n. 917/1986 e successive modificazioni)
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23, Dpr n. 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni**

Il/la sottoscritto/a
 nato/a il a prov.
 nazionalità
 residente in prov. numero di codice fiscale
 Via n.
 Stato civile (*): celibe/nubile coniugato/a divorziato/a
 separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a

 in qualità di dipendente/collaboratore di codesta azienda

Dichiara (barrare le caselle che interessano)

sotto la propria responsabilità che, a decorrere dal, ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta

A) per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/1986)

Coniuge	Non legalmente ed effettivamente separato		<input type="checkbox"/> Altre situazioni	
	<input type="checkbox"/> A carico	<input type="checkbox"/> Non a carico		
	↓	↓	↓	
Figli a carico	Misura della detrazione per i figli	Misura della detrazione per i figli		Misura della detrazione per i figli
		Per legge	(**)	(***)
n. figli di età inferiore a 3 anni (date di nascita.....)	100%	50%	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> %
n. figli di età pari o superiore a 3 anni	100%	50%	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> %
n. figli portatori di handicap di età inferiore a 3 anni (date di nascita.....)	100%	50%	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> %
n. figli portatori di handicap di età pari o superiore a 3 anni	100%	50%	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> %

(**) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.

Dichiarazione del coniuge

Il/la sottoscritto/a, coniuge del dichiarante, attesta che concorda per l'assegnazione a quest'ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12, comma 1, del Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni).

In fede.....

(***) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

n. altre persone a carico (art. 433 c.c.): al 100% - al 50% - al%

B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986)

Per lavoro dipendente e assimilato

**Dichiara, altresì,**

che il proprio reddito complessivo per l'anno....., sarà, presumibilmente il seguente:

euro.. da aggiungere ai redditi di lavoro dipendente Considerare il reddito di lavoro dipendente

Altre comunicazioni

.....

Si impegna

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata

Data

In fede

.....

(firma del dipendente)

Attenzione: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate

(allegato alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta)

Avvertenze**1) Coniuge a carico**

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) Figli a carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (*):

i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) Altre persone a carico

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'articolo 433 del codice civile e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto

4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo.

6) Lavoratori extracomunitari non residenti

Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006).

.....
(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.